



PROVINCIA DI BENEVENTO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Art.1, da comma 816 a comma 847, Legge 160/2019)

Indice
Titolo primo
Ambito di applicazione

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Presupposto del canone
- Art. 3 – Definizioni oggettive e ambito territoriale
- Art. 4 – Zone del territorio provinciale
- Art. 5 – Tipologia delle occupazioni
- Art. 6 – Durata delle concessioni ed autorizzazioni

Titolo secondo
Procedure per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni di occupazione

- Art. 7 – Responsabile del procedimento
- Art. 8 – Domanda per il rilascio delle autorizzazioni relative a impianti e mezzi pubblicitari
- Art. 9 – Definizione di mezzi pubblicitari
- Art. 10 – Domanda per il rilascio delle autorizzazioni relative a impianti e mezzi pubblicitari
- Art. 11 – Deposito cauzionale
- Art. 12 – Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione/nulla osta
- Art. 13 – Concessioni speciali
- Art. 14 - Principali obblighi del concessionario del titolare dell'autorizzazione
- Art. 15 – Variazioni oggettive delle concessioni e autorizzazioni
- Art. 16 – Subentro nelle concessioni e autorizzazioni
- Art. 17 – Rinnovo e disdetta delle concessioni e autorizzazioni
- Art. 18 – Revoca, decadenza ed estinzione della concessione e dell'autorizzazione
- Art. 19 – Rimozione d'urgenza
- Art. 20 - Ripristino dello stato dei luoghi e danni procurati dal concessionario

Titolo terzo
Disciplina del canone – Determinazione del canone, esenzioni, riduzioni e versamento.

- Art. 21 – Soggetto tenuto al pagamento del canone
- Art. 22 – Tariffe annuali e tariffe temporanee/giornaliere
- Art. 23 – Occupazioni con passi carrabili
- Art. 24 – Accessi carrabili o pedonali. Criteri di determinazione della superficie
- Art. 25 – Distributori di carburante e stazioni di ricarica elettrica
- Art. 26 – Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere effettuate da società di servizi
- Art. 27 – Occupazioni con attraversamenti e percorrenze stradali in genere effettuate da società diverse da società di servizi
- Art. 28 – Canone di occupazione per mezzi pubblicitari e segnali di indicazione
- Art. 29 – Determinazione del canone di occupazione per mezzi pubblicitari e segna di indicazione
- Art. 30 – Esenzioni e agevolazioni
- Art. 31 – Gestione del verde all'interno delle rotatorie e aiuole
- Art. 32 – Sanzioni e indennità
- Art. 33 – Versamento del canone di occupazione
- Art. 34 – Affidamento accertamento e riscossione dei canoni
- Art. 35 – Rateizzazione del pagamento

- Art. 36 - Accertamento
- Art. 37 – Riscossione coattiva
- Art. 38 - Interessi
- Art. 39 – Rimborso e compensazioni

Titolo quarto
Disposizioni transitorie e finali

- Art. 40 – Violazione del presente Regolamento
- Art. 41 – Concessioni in corso - Regolarizzazioni
- Art. 42 – Disposizioni finali e transitorie

TITOLO PRIMO

AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dell'art.1 co.821 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, disciplina il “**Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**”, denominato **Canone** istituito a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dei commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.
2. Il **Canone**, sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione, di spazi ed aree pubbliche, e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza della Provincia ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti (e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi).
3. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di qualunque natura, sia permanenti che giornaliere sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della **Provincia di Benevento**, nonché le occupazioni di aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, che a vario o senza titolo, insistono nell'ambito del territorio provinciale, suddiviso in zone in base all'importanza dell'ubicazione dell'occupazione e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del **Canone**, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del **Canone**, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazioni realizzate abusivamente.
4. Il presente regolamento detta altresì le disposizioni in materia di tutela delle strade e delle relative pertinenze e fa riferimento al D. L.vo 30/04/92, n° 285 - Codice della Strada (C.d.S.) – ed al D.P.R. 16/12/92, n° 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. – (Reg. C.d.S.) e successive integrazioni e modificazioni.
5. Fanno parte integrante del presente Regolamento i seguenti allegati:

Allegato	“A”): Determinazione della tariffa e struttura della tariffa;
Allegato	“B”): Stradario provinciale;
6. Le disposizioni regolamentari si applicano anche alle strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, regionali per i quali la Provincia abbia competenze per legge ovvero in virtù di accordi con la Regione Campania. Sulle stesse strade e aree regionali oggetto di occupazione, la Provincia di Benevento richiede ed incassa il relativo canone, in conformità alla normativa regionale vigente (delibera del 19/11/2019 Linea guida recanti indirizzi e criteri direttivi per l'esercizio delle funzioni in materia di rete viaria regionale di cui al D.Lgs. n. 285/1992, conferite alle Province e alla Città Metropolitana di Napoli ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 7 Agosto 2019, n. 16) e s.m.i..

Articolo 2

Presupposto del Canone

1. **Il presupposto del canone è:**
 - a) *l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;*
 - b) *la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano*

visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio provinciale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. la diffusione dei messaggi pubblicitari è dovuta al Comune, l'installazione e l'occupazione di suoli e spazi pubblici con mezzi pubblicitari sarà dovuta agli enti proprietari delle strade interessate (es. strade provinciali) anche in riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs 285/92.

Articolo 3

Definizioni oggettive e ambito territoriale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

a) per **“suolo pubblico”** e **“spazi ed aree pubbliche”** si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia quali le strade e le relative aree di pertinenza, nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo);

b) per **“occupazione”** si intende l'utilizzo del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo stradale mediante installazioni, allestimenti, depositi, opere e manufatti che poggiano o comunque insistono entro i confini stradali. Sono compresi nella definizione le occupazioni poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico costituiti da balconi, verande, bow windows e simili infissi anche a carattere stabile nonché le opere pubbliche lungo sede stradale riguardanti condotte fognarie per acque bianche, regimazione acque superficiali stradali, costituenti opere pubbliche e di urbanizzazione.

2. Nelle aree della Provincia non si comprendono i suoi tratti di strada situati all'interno di centri abitati di Comuni, con popolazione **superiore a 10.000 abitanti**, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, il Canone è dovuto all'ente Comune.

3. Per i Comuni **fino a 10.000** abitanti, i tratti di strade di proprietà della Provincia situati all'interno dei loro centri abitati, il realizzarsi del presupposto dell'occupazione, determina l'obbligo per l'occupante di rimettere alla Provincia quale ente proprietario della strada e ciò quand'anche l'occupazione fosse per l'installazione di un impianto/mezzo pubblicitario. In detti tratti di strada ai sensi degli artt. 23, comma 4 e 26, comma 3 del Codice della Strada, l'autorizzazione o concessione è rilasciata dall'ente Comune, previo nulla osta della Provincia. Il nulla osta è il provvedimento con il quale la Provincia dichiara che non vi sono ragioni ostative di tipo tecnico o amministrativo anche con riferimento al versamento del Canone dovuto alla Provincia all'adozione del provvedimento comunale.

4. Le disposizioni regolamentari si applicano anche alle strade, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti regionali per i quali la Provincia abbia competenze per legge ovvero in virtù di accordi con la REGIONE CAMPANIA e sempre che la materia non sia disciplinata diversamente.

Articolo 4

Zone del territorio provinciale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le strade provinciale, ubicate nel territorio provinciale, per la compiuta determinazione del **Canone**, sono state suddivise in categorie **I, II e III** come da Allegato “B” al presente regolamento;

2. Ad ognuna delle categorie è assegnato una tariffa, che tiene conto della loro importanza, desunta dal contesto urbanistico edilizio, della presenza dei pubblici servizi, nonché dalla particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico;

3. Ai fini della determinazione del canone, la tariffa di base come individuata nella Tabella Allegato A è moltiplicata per un coefficiente moltiplicatore che tiene conto del valore economico della disponibilità dell'area sulla quale insiste l'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività,

4. Nel caso di rinnovo o mancata approvazione dei coefficienti e tariffe, saranno ritenuti validi i coefficienti e tariffe approvati l'anno precedente.

Articolo 5

Tipologia delle occupazioni

1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti **dall'art. 3** del presente regolamento, in via permanente o giornaliera deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente Ufficio Provinciale, per le strade provinciali che attraversano centri abitati di Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee.

2. Sono **permanenti** le occupazioni, di carattere stabile, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.

Sono altresì da considerarsi occupazioni permanenti:

- a) chioschi, edicole, casotti e simili;
- b) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
- c) passi carrabili attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicoli agli edifici od ai fondi;
- d) occupazioni del suolo o degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, ivi compresi quelli adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas, dell'acqua potabile, gestito in regime di concessione amministrativa, oppure a scopo industriale o irriguo;
- e) condutture per energia elettrica e simili;
- f) occupazioni con pali di legno, di ferro, cemento, travi o tralicci.
- g) occupazione di suolo o sottosuolo di pubblica area con serbatoi, cisterne e manufatti vari.

3. Sono **temporanee** ovvero **giornaliere** le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno, anche se periodiche, in tal caso possono essere rilasciate per più annualità e, in ogni caso, quelle per le attività edili (accessi e ponteggi ecc.).

4. Sono parimenti occupazioni **temporanee** quelle **occasional**i, quali:

- a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e di ricorrenze civili e religiose;
- b) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
- c) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
- d) le occupazioni per non più di mq. 10 effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle 24 ore;
- e) Le occupazioni per traslochi.

5. Sono occupazioni **abusive**, quelle:

- a) realizzate senza la concessione e/o autorizzazione o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente;
- c) che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione e/o autorizzazione o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
- d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza della concessione e/o autorizzazione;
- e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.

Le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

6. E' consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata **urgente necessità**, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purchè venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve (pec, telegramma). In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.

Articolo 6

Durata delle concessioni ed autorizzazioni

1. Salvo diverse disposizioni di legge, le concessioni d'occupazione hanno la durata massima di **19 anni**, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 5, del D.L.gs 285 del 30/04/1992 e s.m.i.
2. per le autorizzazioni relative alle installazioni di mezzi pubblicitari hanno una durata massima di anni **3 anni**.
2. La durata delle concessioni relative all'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo per l'impianto dei servizi pubblici (idrico, elettrico, telecomunicazione, distribuzione gas, smaltimento, ecc.) è determinata in base alla durata fissata per i servizi stessi dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano. In assenza vale quanto disposto per le concessioni permanenti al precedente comma 1.
3. La durata dell'occupazione del suolo pubblico per accessi provvisori quali l'apertura di cantieri temporanei o simili è stabilita in **anni 1 (uno)**, rinnovabile alla scadenza.
4. Nei casi degli interventi ed impianti soggetti a nulla osta tale durata decorre dalla data del provvedimento finale di competenza del Comune.
5. Le concessioni ed autorizzazioni sono rinnovabili alla scadenza su richiesta dell'interessato secondo le modalità indicate al successivo artt. 8 - 9, *e possono essere revocate in qualsiasi momento dall'Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza indennizzo alcuno.*
6. Le autorizzazioni in materia di pubblicità stradale pongono in capo al soggetto autorizzato gli obblighi di cui all'art. 54 DPR 495/1992 ad altresì quello di provvedere senza indugio alla rimozione del mezzo pubblicitario alla scadenza dell'autorizzazione, salva la facoltà di rinnovo con le forme e modalità di cui all'art. 9 e 10 del presente regolamento, difformità dell'installazione rispetto a quanto previsto dall'autorizzazione stessa, assenza atto autorizzatorio per l'installazione del mezzo pubblicitario. L'ente proprietario della strada provvede, in qualità di sanzione accessoria ad impartire l'ordine di rimozione. Nel caso di mancato provvedimento da parte del soggetto autorizzato, l'ente proprietario della strada provvederà senza indugio alla rimozione dello stesso in depositi idonei dandone comunicazione al titolare dell'autorizzazione.
7. L'attività relativa all'istruttoria tecnica, alla gestione delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta ed, in generale, all'applicazione del canone, si effettua mediante sistema informativo provinciale delle concessioni e delle autorizzazioni.
8. Il sistema informativo provinciale delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate sulle strade provinciali contiene:
 - l'indicazione della strada, della categoria, delle progressive chilometriche e la località;
 - l'indicazione delle domande (protocollo, data e oggetto);
 - l'indicazione degli estremi degli atti di concessione/autorizzazione e la durata dei medesimi;
 - l'indicazione dei dati del titolare dei predetti atti;
 - i dati finanziari e dati tecnici.

TITOLO SECONDO

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE

Articolo 7

Responsabile del procedimento

1. Il Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità designa un proprio funzionario quale responsabile per i procedimenti previsti dal presente Regolamento.
2. Il Dirigente del Settore Amministrativo e Finanziario designa un proprio funzionario quale responsabile per i procedimenti previsti dal presente Regolamento per la riscossione del canone.
3. I Dirigenti o i Funzionari delegati di cui ai comma precedenti curano tutte le operazioni utili per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni e all'acquisizione del canone previste dal presente regolamento e predispongono gli atti consequenziali, con facoltà di richiedere anche ulteriori documenti ed atti utili alla conclusione del procedimento.

Articolo 8

Domanda per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/occupazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda di occupazione diretta alla Provincia, per le strade provinciali e regionali di propria competenza;
2. La domanda in bollo, che va redatta su apposito modulo predisposto dall'amministrazione, deve essere presentata da chi fa uso diretto della concessione;
3. Ogni domanda, regolarmente sottoscritta dall'interessato, deve essere redatta separatamente per ciascuna strada provinciale, e può comprendere anche più tipologie di opere con il limite massimo di 5 impianti per i mezzi pubblicitari. Per le preinsegne il limite massimo è di 3 impianti. Il limite è comunque di 3 oggetti nell'ipotesi di istanza relativa sia a preinsegne che ad altri mezzi pubblicitari.
4. La domanda deve contenere:
 - a) le generalità del richiedente, con indicazione della pec da utilizzare per tutte la corrispondenza e comunicazioni, nessuna esclusa;
 - b) la numero e denominazione della strada provinciale o area cui si riferisce, con la esatta indicazione del Comune, territorialmente competente, della località interessata, della progressiva chilometrica e lato, della via e del numero civico;
 - c) dichiarazione di proprietà dell'area su cui ricade l'intervento, nel caso di suolo privato;
 - d) la descrizione dell'opera che si intende eseguire;
 - e) attestazione di versamento a favore della Provincia dei diritti istruttoria/sopralluogo dovuti di cui all'allegato A del presente regolamento;
 - f) n° 3 copie del progetto quotato, comprendente:
 - relazione tecnico descrittiva;
 - corografia in scala 1:25.000;
 - planimetria catastale della zona scala 1:2.000 con indicazione dei mappali interessati;
 - piante e sezioni scala 1:100 o 1:200;
 - documentazione fotografica;
 - g) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
 - h) n° 1 marca da bollo in regola con le vigenti leggi sul bollo per il rilascio della concessione/autorizzazione.
5. In ogni caso, oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti, l'Ufficio competente, ha la facoltà di richiedere ulteriori documenti ritenuti necessari al fine di valutare la fattibilità dell'intervento. In particolare, laddove l'intervento debba essere effettuato su proprietà (fabbricati e terreni) di terzi, il richiedente deve presentare planimetria catastale e relativa visura nonché specifica dichiarazione di consenso del proprietario.
6. In nessun caso verranno rilasciate autorizzazioni o concessioni sulla base di domande incomplete o irregolari. Pertanto, qualora la richiesta sia irregolare o incompleta e si renda necessaria l'acquisizione di nuova documentazione, l'ufficio competente richiederà le necessarie

integrazioni. Quest'ultime dovranno pervenire entro 60 giorni, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta.

7. Qualora, in sede istruttoria, emerga la necessità di chiarimenti o di acquisire elementi integrativi di giudizio, ovvero di procedere ad accertamenti di natura tecnica, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione ai soggetti interessati o all'Ente o Ufficio di riferimento.

8. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni.

9. Per quanto riguarda le richieste di subentro e rinnovo per interventi di occupazione permanente, queste saranno assoggettate alle verifiche e condizioni delle norme del presente regolamento.

10. Se la domanda è volta a ottenere la concessione di superficie di suolo stradale, per opere o costruzioni soggette ad uso pubblico, l'interessato deve dichiarare la destinazione o l'uso della costruzione o dell'opera ed avviare le procedure di uso dell'area con il Servizio preposto alla gestione patrimoniale.

11. La domanda deve contenere l'impegno dichiarato del richiedente stesso a sottostare nel corso dell'esecuzione dei lavori, oltre che al rispetto di tutte le norme tecniche vigenti in materia comprese le norme di sicurezza sui lavori, alle prescrizioni previste in concessione/autorizzazione nonché alle disposizioni che potranno essere impartite dai funzionari del Settore Viabilità e Infrastrutture. Gli elaborati grafici, il tagliando dei mezzi pubblicitari, e le attestazioni di conformità previste nel presente articolo, dovranno essere redatti a firma di tecnico iscritto al relativo ordine professionale, ad esclusione delle pratiche di subentro per le opere (accessi e scavi), e di quelle relative alla segnaletica di indicazione di cui ai successivi articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. L'istanza per ottenere l'autorizzazione è corredata dalla documentazione specificamente indicata in ciascuno di tali articoli secondo il procedimento ivi previsto.

12. Per le occupazioni temporanee inferiori ad una giornata lavorativa si applicano le disposizioni di cui al successivo artt. 10 e 11. Per i mezzi pubblicitari si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 9.

13. l'impegno espresso del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, alle prescrizioni della concessione, nonché al versamento della cauzione eventualmente richiesta per la specifica occupazione.

14. la verifica planimetrica del triangolo di visuale libera nel caso di richiesta di passi carrai;

15. unitamente alla domanda va allegata la marca da bollo da applicare sull'atto che verrà rilasciato, anche in modo virtuale.

Articolo 9

Definizioni di mezzi pubblicitari

1. Si definisce **“insegna di esercizio”** la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi dell'azienda, dei prodotti e dei servizi offerti, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Le insegne autorizzabili dalla Provincia di Benevento possono essere su struttura propria o in aderenza agli edifici.

2. Si definisce **“preinsegna”** la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km.

3. Si definisce **“cartello pubblicitario”** quel manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

4. Si considera **“striscione, locandina e stendardo”** l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata su terreno o sostegni già in opera, può essere realizzata anche in materiale rigido

costituendo così il così detto “cavalletto o locandina rigida”, le cui dimensioni non potranno essere superiori a cm. 100 X 140, sostegni esclusi. È da considerare “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

5. È da qualificare “**impianto pubblicitario di servizio**” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità, recante uno spazio pubblicitario, nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) nonché nella informazione stradale di eventi agli automobilisti in transito (incidenti, lavori in corso, manifestazioni, avvenimenti culturali e per la promozione della sicurezza stradale e quant’altro possa essere utile alla viabilità) anche tramite display informatizzati a messaggio variabile. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

6. È da qualificare “**impianto di pubblicità o propaganda**” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Articolo 10

Domanda per il rilascio delle autorizzazioni relative a impianti e mezzi pubblicitari

1. La domanda di autorizzazione riguardante l’installazione di uno o più impianti/mezzi pubblicitari, in un’unica strada o area provinciale, oltre a quanto previsto dall’art. 9, deve contenere:

a) la tipologia del mezzo pubblicitario (conforme alle prescrizioni previste dal C.d.S. e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione), l’indicazione di ciò che reclamizza, la strada provinciale sulla quale deve avvenire l’installazione con indicate le dimensioni del mezzo pubblicitario (**cartello pubblicitario max mq. 6,00 - preinsegna mt. 1,25x0,25 – insegna di esercizio o altro da specificare**), con la progressiva chilometrica, il lato, la località ed il Comune;

b) l’attestazione di cui all’art. 53, comma 3, del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

c) copia quotata a colori del bozzetto relativo al mezzo pubblicitario;

d) planimetria in scala 1:10.000 con evidenziato il punto di installazione del mezzo pubblicitario;

e) planimetria in scala adeguata (1:500 – 1:1.000) riportante ubicazione e distanza dell’impianto pubblicitario da autorizzare rispetto a segnaletica verticale (specificando il tipo di segnaletica: pericolo, prescrizione o indicazione), altri mezzi pubblicitari, intersezioni o manufatti esistenti che siano rilevanti ai fini dell’art. 51 Reg. C.d.S. Il rilievo va eseguito sul lato stradale in cui deve essere installato il mezzo pubblicitario per i 250 metri prima ed i 250 metri dopo la posizione dell’impianto; nel caso di installazione di impianto pubblicitario bifacciale il rilievo e la rispettiva rappresentazione grafica deve essere effettuato su entrambi i lati stradali.

Dentro ai centri abitati la rappresentazione grafica potrà essere ridotta ai 30 metri prima e dopo il punto di installazione, mentre per le strade extraurbane con limite di velocità permanente non superiore a 50 km/h, la rappresentazione grafica potrà essere limitata ai 100 metri prima e dopo il punto di installazione, ponendo particolare attenzione alla distanza dai punti di tangenza delle curve;

f) sezione trasversale in scala adeguata (1:100 – 1:200) indicante la distanza dell’impianto dalla carreggiata e la pendenza di eventuali scarpate;

g) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall’altra del punto di installazione;

h) dichiarazione di stabilità del mezzo pubblicitario, prevista dall’art. 53, comma 3, del D.P.R. 495/1992;

i) laddove si tratti di insegna di esercizio da collocarsi parallela all’asse stradale e in aderenza al fabbricato, la documentazione di cui ai punti e) ed f) non è necessaria. Laddove invece l’insegna di esercizio, pur parallela all’asse stradale, non è collocata in aderenza al fabbricato, la documentazione di cui ai punti e) ed f) può essere sostituita da planimetria in scala adeguata rappresentativa della distanza effettiva dell’impianto dalla carreggiata;

- j) visura e planimetria catastale con indicazione del punto di installazione del mezzo pubblicitario;
- k) per le sole installazioni parallele all'asse stradale: verifica della distanza minima di ribaltamento prevista dal successivo art. 37, comma 1, lett. c) ultima parte e lett. d) ultima parte;
- l) estratto della carta dei vincoli ricadenti nell'area di intervento con eventuale e/o eventuale autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali), in applicazione del D.P.R. n. 31 del 13.02.2017.
2. Per il rinnovo delle autorizzazioni che siano state rilasciate a seguito di istruttoria corredata da tutta la documentazione di cui al presente articolo, non è richiesta la produzione della documentazione di cui alle lettere a), c), d), e), f), g), j), k) ed l) del precedente comma se già prodotta in fase di precedente rilascio. La medesima procedura è seguita per i casi di rinnovo delle autorizzazioni comunali con nulla osta rilasciato dalla Provincia.
3. Ai fini del rilascio di autorizzazioni e nulla osta per installazioni temporanee successive alla prima in assenza di variazioni- la documentazione che soggetti pubblici o privati abbiano presentato per l'originaria istruttoria può essere richiamata con attestazione che nulla è variato. In tal caso, oltre alle generalità del richiedente ed alla suddetta dichiarazione dovrà essere presentata esclusivamente:
- a) documentazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio dell'autorizzazione;
 - b) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
 - c) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria, determinate dal Dirigente competente e suo delegato;
 - d) copia quotata a colori del bozzetto relativo al mezzo pubblicitario;
 - e) dichiarazione di stabilità del mezzo pubblicitario, prevista dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. 495/1992.
4. Con le Amministrazioni Comunali potranno essere concordate procedure semplificate per la collocazione di mezzi pubblicitari temporanei in posizioni prestabilite, per la promozione di manifestazioni e spettacoli.
5. In ogni caso, oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti, l'Ufficio del Settore competente ha la facoltà di richiedere ulteriori documenti ritenuti necessari al fine di valutare la fattibilità dell'intervento. In particolare, laddove il mezzo pubblicitario debba essere collocato su proprietà (fabbricati e terreni) di terzi, il richiedente deve presentare planimetria catastale e relativa visura nonché specifica dichiarazione di consenso del proprietario.
7. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui precedente artt. 9 e 10.

Articolo 11

Deposito cauzionale

1. Per le autorizzazioni o concessioni, la Provincia richiede la costituzione di polizza fideiussoria assicurativa o bancaria o, eventualmente, di cauzione in denaro, prima del rilascio del provvedimento, determinata dal Dirigente competente e suo delegato;
2. Per gli Enti pubblici/Società erogatori/erogatrici di pubblici servizi, può ammettersi la stipulazione di una polizza generale, quale copertura globale per tutte le concessioni, autorizzazioni ed interventi d'urgenza da rilasciare nel corso dell'intero anno. Fanno eccezione gli interventi che comportino una notevole manomissione del suolo stradale, per i quali sarà richiesta specifica copertura assicurativa.
3. Per lo svincolo del deposito cauzionale l'interessato dovrà presentare apposita richiesta corredata di fotografie e dalla dichiarazione di regolare esecuzione con cui viene attestata la data di ultimazione lavori nonché la loro regolarità in conformità a quanto autorizzato o concesso.
4. L'Ufficio settoriale competente ha facoltà di richiedere, per interventi di notevole rilevanza e consistenza l'attestazione di regolare esecuzione dell'opera a firma di tecnico professionista abilitato laddove trattasi di interventi di particolare complessità che consiglino l'utilizzo di tale procedura. Il deposito cauzionale sarà svincolato non prima di 6 mesi e non oltre 12 mesi dalla data

di comunicazione di fine lavori e regolare esecuzione, dopo il riscontro positivo effettuato dal Servizio preposto alla viabilità della Provincia di Benevento mediante la propria struttura con apposito verbale di constatazione.

5. Qualora i lavori eseguiti non siano conformi all'autorizzazione o alla concessione, la Provincia assegnerà un termine massimo di sei mesi per provvedere a quanto necessario, trascorso il quale vi provvederà d'ufficio incamerando cauzione e salva la facoltà di richiedere all'inadempiente ulteriori somme per i danni che si siano verificati e che non possano essere coperti dalla garanzia.

Articolo 12 **Rilascio del provvedimento di** **concessione/autorizzazione / nulla osta**

1. I provvedimenti di autorizzazione e di concessione sono adottati dal Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità preposto alla gestione patrimoniale ai soli fini del presente regolamento e del Codice della Strada, e non sostituiscono i titoli abilitativi, gli atti di assenso, le concessioni ed autorizzazioni previste dalle leggi vigenti per le installazioni o la realizzazione di opere (pratica edilizia comunale, vincolo paesaggistico, ecc.), che devono quindi essere acquisiti a cura degli interessati prima di eseguire le opere e le installazioni. Tali provvedimenti devono contenere:

- a) la denominazione della strada interessata e progressiva chilometrica;
- b) l'oggetto della concessione o autorizzazione;
- c) l'ubicazione;
- d) i dati dell'intestatario;
- e) il numero della concessione o autorizzazione;
- f) la superficie dell'area da occupare;
- g) le eventuali prescrizioni di natura tecnica;
- h) la durata della concessione.

2. I provvedimenti di autorizzazione rilasciati ai sensi del C.d.S., laddove riguardino opere od installazioni che insistono su beni demaniali o al patrimonio indisponibile, costituiscono altresì concessione amministrativa ai fini del presente Regolamento.

3. L'autorizzazione o la concessione è rilasciata alla persona fisica o giuridica che ha inoltrato la richiesta. Nel caso di occupazioni per l'esecuzione di lavori od opere conseguenti all'allaccio delle utenze per i servizi di fognatura, acqua, gas, energia elettrica e telefono, la concessione è rilasciata all'ente o soggetto titolare del servizio, anche se in regime di gestori delle infrastrutture da realizzare.

4. Il soggetto autorizzato ovvero il concessionario, è tenuto a sottoscrivere per accettazione la concessione/autorizzazione nel quale vengono fissate le condizioni e le prescrizioni cui il soggetto autorizzato si deve attenere. I lavori e/o gli oggetti autorizzati o concessi se non conclusi/realizzati entro la data stabilita dall'autorizzazione o dalla concessione si intendono rinunciati con conseguente decadenza dell'autorizzazione o concessione cui si riferiscono.

5. Il mancato rispetto dei termini prescritti per l'inizio ed il completamento dei lavori comporta la decadenza della concessione/autorizzazione, salva proroga, che potrà essere concessa una sola volta per il periodo massimo di un anno.

6. Il titolare è tenuto a custodire il provvedimento di autorizzazione o concessione e ad esibirlo ad ogni richiesta che gli venga legittimamente rivolta. Nel caso di smarrimento o distruzione, il concessionario è tenuto ad informare la Provincia ed a chiedere il rilascio del duplicato, con rimborso delle relative spese di istruttoria e con l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa sul bollo.

7. Tutte le concessioni e le autorizzazioni si intendono accordate con l'obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi oggetto del provvedimento e con facoltà per la Provincia di revocare o modificare in ogni tempo e per giusti motivi quanto concesso o autorizzato.

8. Nei tratti interni ai centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, il nulla osta è rilasciato dalla Provincia con l'obbligo per il Comune di comunicare tempestivamente e comunque entro **(30) trenta** giorni dall'adozione del relativo provvedimento, l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione o della concessione in modo che la Provincia possa provvedere alla richiesta

del pagamento del canone, che dovrà aver luogo, da parte dell'interessato, entro i successivi 30 giorni.

9. Il nulla osta è atto obbligatorio che in via preventiva determina la fattibilità di atti consentiti nell'ambito dei confini stradali e nelle fasce di rispetto.

10. Le concessioni provinciali si intendono rilasciate sempre con la salvaguardia e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente il titolare della concessione.

Art. 13 Convenzioni speciali

1. E' facoltà della Provincia stipulare con Enti/Società erogatori/erogatrici di pubblici servizi convenzioni speciali disciplinanti le concessioni di occupazione di suolo pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 67, comma 5 del D.P.R. 495/92.

2. Fermo l'obbligo per concessionario/soggetto autorizzato di inoltrare, per ogni opera da realizzare, apposita domanda corredata dai relativi grafici e relazioni tecniche, le convenzioni di cui al primo comma possono prevedere accordi in ordine alla semplificazione dei versamenti da effettuarsi a titolo di spese istruttoria anche in modo cumulativo, ed alla costituzione di depositi cauzionali globali.

3. Nel caso di allacciamenti all'utenza privata su reti già esistenti, i soggetti di cui sopra dovranno comunicare, con un anticipo di almeno due settimane e con le modalità di cui al comma precedente, l'esecuzione degli stessi con l'indicazione della strada, del numero civico, della lunghezza dello scavo e di ogni altro dato previsto in convenzione.

Articolo 14 Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al concessionario e del titolare dell'autorizzazione di rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e nella concessione/autorizzazione.

2. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, oltre ad osservare nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa/autorizzata le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti, è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, nonché alla rimozione di eventuali materiali ivi depositati alla data di cessazione dell'occupazione. Qualora ciò non avvenga l'Amministrazione Provinciale procede d'ufficio con addebito di spese a carico del concessionario/titolare dell'autorizzazione inadempiente, fatto salvo l'incameramento della cauzione ovvero l'attivazione della fideiussione e salvo il maggior danno, oltre alle altre misure previste dal presente regolamento.

3. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa.

4. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciarne duplicato a spese del richiedente.

5. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione deve effettuare il versamento del "Canone" alle scadenze prefissate qualora non già interamente versato all'atto del rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione. In mancanza e senza sua regolarizzazione il mancato pagamento del Canone è causa di decadenza della concessione e/o della autorizzazione.

Articolo 15

Variazioni oggettive delle concessioni e autorizzazioni

1. In caso di variazione tecnica per l'oggetto della concessione o della autorizzazione dovrà essere presentata apposita richiesta in bollo corredata dalla prova dell'eseguito pagamento delle spese di istruttoria e dagli elaborati grafici di cui agli artt. 8 e 10 del presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di variazione di messaggio pubblicitario e contestuale variazione di dimensioni del pannello, l'interessato dovrà presentare apposita istanza in bollo corredata dalla prova dell'eseguito pagamento delle spese di istruttoria, nuovo bozzetto, e da copia della sezione trasversale di cui alla lettera c) dell'art. 10 del presente regolamento.

Articolo 16

Subentro nelle concessioni e autorizzazioni

1. L'autorizzazione e la concessione di occupazione di suolo pubblico hanno carattere personale, sono valide solo per il soggetto autorizzato/concessionario a cui sono state rilasciate e non possono essere cedute, trasferite, volturate a terzi.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca la gestione o la proprietà di un'azienda o di ramo aziendale, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 60 giorni lavorativi dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda di subentro, indicando oltre agli estremi propri, quelli della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata, in mancanza l'occupazione sarà considerata, per il subentrante senza titolo, abusiva.
3. Il procedimento di subentro si sostanzia, per il subentrante nel:
 - a) comunicare alla Provincia le generalità complete del subentrante nell'occupazione (persona fisica: nome, cognome, residenza, codice fiscale; persona giuridica: nome, sede, codice fiscale/partita IVA, pec). In mancanza della comunicazione, il soggetto autorizzato/concessionario continua ad essere obbligato al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico senza alcun diritto di rimborso, salvo che non si sia verificato il subentro di fatto.
 - b) ad informare il subentrante della esistenza della concessione e del suo obbligo a presentare alla Provincia o all'Ufficio comunale nei casi previsti, nuova domanda di concessione.
4. Nel caso di trasferimento della gestione o della proprietà di un'azienda o di ramo aziendale per le attività di commercio su aree pubbliche alle quali è stata concessa l'occupazione del suolo pubblico sarà emessa nuova concessione/autorizzazione di occupazione del suolo pubblico, solo se risultano saldati i canoni dovuti in riferimento alla precedente concessione.
5. Se il concessionario è una persona fisica, in caso di suo decesso, l'erede subentrante, se ha interesse al mantenimento dell'occupazione, deve inoltrare istanza di subentro entro 60 giorni dal decesso. In difetto la concessione è considerata estinta e l'eventuale occupazione di un soggetto diverso dal concessionario defunto è considerata occupazione abusiva.
6. Nel caso di cui al comma 4 del presente articolo, così come nel caso di costituzione di condominio o di semplice modifica di denominazione o ragione sociale della Società, il subentro avrà luogo in forma semplificata con apposita istanza in bollo da parte dell'interessato e conseguente trasmissione di provvedimento di presa d'atto di mutamento del soggetto titolare della concessione.
7. Salvo l'avvenuta affrancazione del Canone, in caso di cessione dell'immobile con passi carrabili, il nuovo possessore è tenuto al subentro secondo le prescrizioni del co.2 del presente articolo.

Articolo 17

Rinnovo e disdetta delle concessioni e autorizzazioni

1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere rinnovate salvo i casi in cui siano mutate le condizioni rispetto alla data del rilascio. Per le occupazioni temporanee è ammessa la richiesta di proroga dell'occupante debitamente motivata.
2. Almeno 2 mesi prima della scadenza di una concessione d'occupazione permanente e di 30 gg. dalla scadenza dell'occupazione temporanea, il titolare può richiederne il rinnovo, inoltrando

apposita domanda in bollo all'Ente proprietario, corredata dalla prova dell'eseguito pagamento della somma relativa alle spese di istruttoria indicante i motivi della richiesta con contestuale dichiarazione della permanenza delle condizioni iniziali.

3. Alla domanda dovrà essere allegata una copia della concessione o autorizzazione da rinnovare e la restante documentazione potrà essere omessa se non sono intervenute variazioni. In caso contrario l'interessato dovrà produrre tutti gli elaborati grafici di cui all'art. 4. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata una marca da bollo per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione.

4. Per i mezzi pubblicitari si applicano le disposizioni di cui all'art. 10.

5. Qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione e quindi per l'occupazione temporanea ha l'obbligo di presentare domanda di proroga almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza nei modi di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento.

6. Non possono essere rinnovati i titoli autorizzatori se non sono state versate interamente le somme dovute, ivi comprese le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute, per l'occupazione precedente.

Articolo 18

Revoca, decadenza ed estinzione della concessione e dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione Provinciale può revocare o modificare in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione e/o di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l'occupazione, o la rendano possibile a condizioni diverse, con comunicazione scritta e motivata da inviare al destinatario a mezzo pec o con qualunque altra forma che ne garantisca la conoscenza e di norma con almeno 5 giorni di preavviso.

2. Nell'atto di revoca vengono indicati i termini e le modalità per il ripristino dello stato dei luoghi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, salvo la restituzione del Canone precedentemente corrisposto per il solo periodo di mancata occupazione da effettuarsi contestualmente all'emissione dell'atto di revoca.

3. Il concessionario e/o il titolare dell'autorizzazione decade dalla concessione o dall'autorizzazione, nei seguenti casi:

a) per le concessioni aventi ad oggetto scavi/ponteggi/automezzi qualora non vengono osservate le prescrizioni tecniche impartite. Detta decadenza comporta il ripristino del suolo, che dovrà essere reso altresì libero immediatamente da persone e cose. La decadenza comporta l'immediato incameramento della cauzione, salvo il maggior danno, oltre alla qualifica dell'occupazione come abusiva;

b) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio (uso improprio) in contrasto con le norme vigenti;

c) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);

d) mancato o parziale versamento del canone alle scadenze previste.

4. Nei casi previsti dal c. 3 del presente articolo la decadenza non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.

5. Ai sensi delle prescrizioni di cui all'art. 822 della L. n. 160/2019, gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione/autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

6. Sono cause di cessazione della concessione:

a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;

- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto;
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile, salvo intervenuto affrancamento.

Articolo 19 **Rimozione di urgenza**

1. Si procede alla rimozione d'urgenza nel caso in cui l'installazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, effettuata senza la preventiva autorizzazione dell'ente competente e come tale abusiva, sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio della Provincia, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione.
2. Dell'avvenuta rimozione viene data comunicazione all'interessato a mezzo pec o raccomandata a/r con indicazione della procedura da seguire per il versamento delle spese di deposito e conseguente ritiro dell'impianto pubblicitario. Il mancato ritiro dell'impianto pubblicitario presso il luogo di deposito comporta il pagamento delle spese di deposito per 60 giorni quale termine massimo di custodia.
3. In caso di collocazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, privi di autorizzazione e che non richiedono un provvedimento di urgenza, il competente settore diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell'atto. Decorso suddetto termine, la Provincia provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
4. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nel provvedimento di revoca o di decadenza nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve comunque essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

Articolo 20 **Ripristino dello stato dei luoghi e danni procurati dal concessionario**

1. Nel caso di decadenza, revoca o rinuncia, il titolare del provvedimento autorizzativo/concessione perde i poteri e le facoltà connesse al provvedimento ed è obbligato all'immediato sgombero ed alla rimessa in pristino dell'area pubblica eventualmente occupata o interessata, di modo che la stessa sia riconsegnata all'Ente gestore della strada nello stato preesistente.

TITOLO TERZO
DISCIPLINA DEL CANONE
Determinazione del Canone, esenzioni e riduzioni e versamento

Articolo 21

Soggetto tenuto al pagamento del canone

1. Il Canone è dovuto alla Provincia di Benevento dal titolare dell'autorizzazione o della concessione per l'occupazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico; Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
2. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del codice civile.
3. In caso di occupazione o diffusione relative al condominio, compete all'amministratore l'obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art.1131 c.c.) del condominio.

Articolo 22

Tariffe annuali e tariffe temporanee/giornaliere

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.
2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.
3. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell'occupazione non sia più adeguato il metro lineare e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
4. Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione della proiezione.

Articolo 23

Occupazioni con passi carrabili

1. Fatte salve le disposizioni dell'art.22 del Codice della Strada, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Ai fini dell'applicazione del Canone, la superficie di occupazione dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare.
3. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda alla Provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente e fino a quella data il Canone rimane comunque dovuto.
4. Il canone relativo all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di un importo pari venti annualità dello stesso. L'affrancamento vale anche nei confronti dei successivi proprietari dell'immobile cui il passo carrabile è asservito.
5. Ai fini della compiuta determinazione del Canone i passi carrabili si distinguono in :
 - a) **Passo carrabile promiscuo**: quando conduce ad aree private ed immobili con più di due destinazioni d'uso diverse oltre a quello abitativo. Rientra in questa tipologia anche la sola

presenza di un'attività di somministrazione di cibo e bevande (bar, ristorante, trattoria, self-service, pasticceria, con parcheggi fino a 100 mq. etc.);

b) **Passo carrabile di tipo industriale/artigianale/Commerciale:** quando conduce ad aree private ed immobili con destinazioni d'uso industriale, commerciale e artigianale, con parcheggi superiori a 100 mq.

Articolo 24

Accessi carrabili o pedonali. Criteri di determinazione della superficie

1. Sono considerati accessi carrabili o pedonali, indipendentemente dalle loro modalità costruttive, quegli spazi identificabili fisicamente, attraverso i quali si costituisce un passaggio e un transito tra la proprietà provinciale e quella privata con limitazione dell'utilità pubblica dell'area derivante dall'azione di accedere. Per occupazione mediante accesso carrabile o pedonale si intende l'occupazione effettuata con manufatti o attraverso modifica o alterazione del piano o delle pertinenze stradali intesa a facilitare l'accesso alla proprietà privata, quali, a titolo esemplificativo:

a) listoni di pietra od altro materiale;

b) appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o nelle banchine stradali;

c) riempimento di scarpata, tombamento del fosso stradale o della cunetta di scolo delle acque stradali;


d) muretti d'ala;

e) smussi nel marciapiede.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n.10), Codice della Strada, l'area o spazio pubblico non comprende solo la carreggiata e la banchina, ma anche le aree e tutte le opere pertinenziali e funzionali alla strada stessa, quali il fosso di guardia o di scolo, la cunetta, il piede della scarpata se la strada è in rilevato, il ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

3. Gli accessi carrabili, sono individuati a cura dell'intestatario con l'apposito segnale di "*passo carrabile-divieto di sosta*" di cui alla fig. II 78 art. 120 del D.P.R. 16.12.1992. n. 495, da collocare in proprietà privata ad una distanza minima di ml. 2,00 dal confine stradale. Il segnale ha dimensioni di 45 x 25 cm e indica zone per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige il divieto di sosta. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l'Ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l'anno del rilascio. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto.

4. Ai fini del calcolo del canone la larghezza dell'accesso è misurata alla distanza di metri 1 dal filo del bordo bitumato della sede stradale in assenza di cancello o qualora lo stesso sia posto ad una distanza superiore a metri 1. La larghezza dell'accesso è misurata in corrispondenza al cancello stesso qualora sia posto ad una distanza inferiore a metri 1.



Articolo 25

Distributori di carburante e stazioni di ricarica elettrica

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, la superficie di occupazione dei passi carrabili per impianti di distribuzione carburanti e stazioni di ricarica elettrica, la superficie di riferimento è quella sottesa tra le aiuole delimitanti l'intera area di servizio, risultante dal provvedimento di concessione;
2. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio, mentre i serbatoi sotterranei sono assoggettati al Canone per l'occupazione secondo le prescrizioni di cui del presente regolamento.
3. Qualora il rifornimento avvenisse in carreggiata, l'area di esercizio dell'attività comprenderà anche la zona destinata alla sosta delle vetture e delle autocisterne per il rifornimento dei serbatoi interrati. Il relativo provvedimento di concessione prevederà per tale caso un'occupazione avente larghezza di m 2,50 e lunghezza di m 12,00.
4. Per le occupazioni con impianti di ricarica per i veicoli elettrici, ai fini del Canone si considera lo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli.
5. Per l'impianto e l'esercizio delle aree di servizio con funzione di lavaggio di autoveicoli in genere ed autoarticolati, la superficie di riferimento per la determinazione del Canone è quella corrispondente all'area effettiva di occupazione.

Art. 26

Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere effettuate da società di servizi

1. Per le occupazioni permanenti del territorio provinciale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50 per il numero complessivo delle utenze presenti nei Comuni nell'ambito territoriale provinciale. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a **euro 800,00**.
2. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. All'uopo il soggetto tenuto al Canone deve presentare specifica dichiarazione alla Provincia tramite comunicazione via PEC con la puntuale indicazione delle utenze nel termine dell'ultimo giorno del mese di Aprile ed effettuare entro lo stesso termine, il versamento del Canone annuo dovuto in un'unica soluzione.
3. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, come da disposizioni della normativa vigente.

Art. 27

Occupazioni con attraversamenti e percorrenze stradali in genere Effettuate da società diverse da società di servizi

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che

tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.

2. Nel caso di occupazione di **soprassuolo**, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.

3. Nel caso di occupazione di **sottosuolo** la superficie di occupazione è costituita dalla lunghezza ed alla larghezza della strada o pertinenza occupata.

4. Le superfici di occupazione di cui ai comma 2 e 3 sono espresse in **metri quadrati, secondo tabella di cui all'allegato A.**

Art. 28

Canone di occupazione per mezzi pubblicitari e segnali di indicazione

1. Il canone di occupazione per l'installazione di impianti pubblicitari si applica alle preinsegne, ai cartelli e agli altri mezzi pubblicitari, oltre che ai segnali di cui agli artt. 9 e 10, in aree del demanio e del patrimonio indisponibile della Provincia di Benevento, nonché sulle aree appartenenti al patrimonio indisponibile ed al demanio stradale regionale secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 4, del presente Regolamento.

Art. 29

Determinazione del canone di occupazione per mezzi pubblicitari e segnali di indicazione.

1. Per le installazioni permanenti il canone di occupazione per i mezzi pubblicitari e per i segnali di indicazione di cui agli artt. 9 e 10 è determinato sulla base della tabella 2 di cui all' "allegato A" tenendo conto dei coefficienti moltiplicatori e della proiezione reale a terra del mezzo pubblicitario espressa in metri lineari, con esclusione dei sostegni. Ai segnali di cui all'art. 10 contenenti la denominazione dell'esercizio si applica il coefficiente previsto per i cartelli.

Art. 30

Esenzioni e agevolazioni

1. Sono esenti dal Canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

f) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;

g) gli accessi pedonali;

h) gli accessi ai fondi agricoli;

i) gli accessi a raso;

l) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive e religiose effettuate senza scopo di lucro per la durata delle stesse e comunque entro il limite massimo di giorni uno;

m) gli innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi effettuati direttamente da privati, su indicazione della Società che gestisce il servizio;

n) gli accessi ai fondi agricoli, si considerano esenti gli accessi ai soli terreni, sui quali non insistono fabbricati, mentre rimangono soggetti a canone gli accessi che conducono alle abitazioni, a fabbricati o a terreni ove insistono fabbricati di qualsiasi consistenza e materiale;

o) le intersezioni di strade vicinali ad uso pubblico;

m) Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le associazioni, fondazioni, Enti non aventi scopo di lucro che richiedono l'occupazione del suolo pubblico per lo svolgimento di iniziative o per la pubblicizzazione di attività che non possono essere ricomprese in quelle di cui alla lettera a);

o) speciali agevolazioni potranno essere concesse dall'organo esecutivo dell'Ente ai soggetti pubblici e privati che presentino, per vaste aree territoriali, "progetti complessivi di segnaletica stradale e pubblicità" secondo le linee generali redatte dal Servizio preposto alla gestione patrimoniale della Provincia di Benevento.

h1) gli accessi ai fondi agricoli, si considerano esenti gli accessi ai soli terreni, sui quali non insistono fabbricati, mentre rimangono soggetti a canone gli accessi che conducono alle abitazioni, a fabbricati o a terreni ove insistono fabbricati di qualsiasi consistenza e materiale;

h2) Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dello stato di fatto e dell'area pubblica antistante (cunette in terra o di altro materiale - zanelle, arginelle e marciapiedi).



Art. 31

Gestione del verde all'interno delle rotatorie e aiuole

Il presente regolamento regola anche la gestione del verde all'interno delle rotatorie e delle aiuole poste lungo le strade provinciali ai sensi delle disposizioni previste dall'Art. 14 del D.Lgs. 30 aprile 1992 - n. 285, secondo quando riportato nel disciplinare allegato D.

Art. 32

Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:

a) l'indennità pari al canone maggiorato del suo 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale. Per l'irrogazione e la riscossione dell'indennità si applicano le norme di cui all'art. 1, commi 792 e ss., della L. 27 dicembre 2019 n. 160;

b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada). Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689.

2. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 50 del presente regolamento.

3. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez.I e II della L. n. 689/1981. Rimane salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del codice della strada.

4. Gli importi non versati alle prescritte scadenze sono recuperati, previo incremento degli stessi degli interessi al tasso legale decorrente dal giorno successivo a quello della scadenza fino alla data di emissione dell'atto, dalla Provincia a mezzo atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, direttamente e/o mediante società di riscossione.

5. La richiesta di regolarizzazione dell'occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del Codice della Strada, consequenziale all'abuso.

Art. 33

Versamento del canone di occupazione

1. La riscossione compete al Settore Amministrativo Finanziario e Società Partecipate, o mediante società di riscossione, cui è attribuito il procedimento di incasso delle singole risorse, il quale deve individuare e gestire i rapporti con il titolare della concessione, verificare i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi forniti dal Servizio competente all'accertamento, provvedere alla verifica del mancato o insufficiente versamento del canone.

2. Per le occupazioni permanenti si provvede al pagamento della prima rata di canone al momento del rilascio della concessione/autorizzazione, che è commisurata ai mesi intercorrenti fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo. Si considera mese intero quello in cui viene rilasciata la concessione.

3. Le successive annualità dovranno essere pagate entro il **30 dicembre** dell'anno di riferimento, salvo diversa scadenza prevista deliberata dal Consiglio Provinciale. In tutti i casi in cui il soggetto autorizzato ha titolo al rimborso del canone versato anticipatamente, lo stesso rimborso avrà luogo su specifica istanza dell'interessato.

4. Il pagamento del canone viene effettuato a mezzo bollettino di conto corrente postale:

- a. mezzo bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria;
- b. a mezzo piattaforma di cui all'art. 3, del D.lgs. n. 82/2005 ("Sistema PagoPa");
- c. a mezzo F24, qualora l'Agenzia delle Entrate preveda gli appositi Codici Tributo; attraverso gli altri canali messi a disposizione dai sistemi di pagamento interbancari;
- d. con le altre modalità di versamento contenute nell'avviso di pagamento.

5. Ai sensi dell'art. 2-bis, del Dl. n. 193/2016, il versamento del Canone deve essere effettuato direttamente nelle disponibilità dell'Ente. L'Ente non è tenuto all'invio di alcun avviso di pagamento del canone, pertanto in caso di mancato recapito, il contribuente è sempre tenuto al pagamento entro la scadenza prevista.

6. La mera rinuncia non dà diritto alla restituzione del canone. Per i mezzi pubblicitari si considera efficace per l'anno successivo la rinuncia che venga comunicata all'Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno in corso con rimozione del mezzo pubblicitario da effettuarsi entro i successivi 10 gg.. La comunicazione dell'avvenuta rimozione deve essere trasmessa alla Provincia, entro i successivi 3 giorni.

7. Per le occupazioni temporanee si provvede al pagamento del canone sempre al momento del rilascio della concessione/autorizzazione.
8. L'eventuale contestazione del canone deve pervenire al Settore Amministrativo Finanziario e Società Partecipate entro i termini previsti per il pagamento di cui al comma 2. L'ufficio sussistendone i presupposti, procederà alla sospensione del termine per il pagamento fino al nuovo accertamento dello stesso. Il canone di nuovo accertamento dovrà essere pagato entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, con le modalità indicate dall'ufficio competente.
9. Il titolare della concessione/autorizzazione ha l'obbligo di denunciare tempestivamente, entro 3 giorni dall'evento, alla Provincia le variazioni nell'occupazione che determinano sia la diminuzione che l'aumento dell'area o dello spazio occupato chiedendo la modifica o la revoca della concessione/autorizzazione.
10. Per quanto concerne i mezzi pubblicitari si applica altresì la norma di cui al precedente art. 13, comma 2.

Art. 34

Affidamento accertamento e riscossione dei canoni

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche può essere gestito come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 con affidamento in concessione, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali e mediante procedura di gara, per la gestione viene nominato un funzionario responsabile dell'Ente provincia.

Art. 35

Rateazione del pagamento

1. Il presente articolo disciplina le modalità e i presupposti per accedere al pagamento rateizzato delle entrate a titolo di Canone unico patrimoniale, fermo restando quanto diversamente disposto da leggi non derogabili.
2. Per quanto attiene le predette entrate il presente articolo si applica alle somme dovute in conseguenza di atti finalizzati alla riscossione di entrate patrimoniali ex art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, di ingiunzioni fiscali o di qualsiasi altro atto divenuto definitivo per mancata impugnazione o per acquiescenza del contribuente. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli importi dovuti per l'annualità in corso e a quelli dovuti per annualità precedenti per le quali non è stato ancora emesso un provvedimento di accertamento irrogante le eventuali sanzioni di legge. Il presente articolo si applica quindi alle somme dovute a seguito della notifica di un titolo esecutivo o di un avviso di messa in mora.
3. L'accesso alla rateazione è subordinato alla presentazione da parte del contribuente di apposita istanza motivata, alla quale deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del richiedente, contenente l'adesione all'atto da parte del contribuente e la rinuncia all'impugnazione dello stesso presso l'organo giurisdizionale competente.
4. Gli importi dovuti possono essere rateizzati nelle seguenti misure:
 - a) Persone fisiche
 - fino a n. 12 rate mensili per importi complessivi fino ad € 2.400,00;
 - fino a n. 16 rate mensili per importi complessivi da € 2.400,01 ad € 3.200,00;
 - fino a n. 24 rate mensili per importi complessivi da € 3.200,01 ad € 4.800,00;
 - fino a n. 36 rate mensili per importi complessivi superiori ad € 4.800,00;
 - b) Soggetti diversi dalle persone fisiche:
 - fino a n. 12 rate mensili per importi complessivi fino ad € 3.600,00; -
 - fino a n. 16 rate mensili per importi complessivi da € 3.600,01 ad € 4.800,00;
 - fino a n. 36 rate mensili per importi complessivi da € 4.800,01 ad € 7.200,00;
 - fino a n. 48 rate mensili per importi complessivi superiori ad € 7.200,00;
5. L'istanza non è assimilabile per atti presupposti qualora prima della presentazione della stessa l'Amministrazione abbia provveduto a notificare l'atto successivo.
6. L'importo minimo rateizzabile è pari a €. 1.500,00 per le persone fisiche, e di €. 3.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad €

100,00. Sulle somme dovute dal contribuente sono calcolati interessi nella misura pari al tasso di interesse legale vigente.

7. Per importi superiori ad € 10.000,00, l'ammissione alla rateazione del versamento è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria di primaria istituzione a livello nazionale, accettata dalla Provincia, per una cifra corrispondente all'importo totale dovuto comprensivo degli interessi, liquidabile a semplice richiesta dell'Ente creditore e avente scadenza un anno successivo al termine di versamento dell'ultima rata del piano.

8. Non possono accedere al piano coloro i quali si sono mostrati inadempienti a precedenti piani di rateazione concessi dall'amministrazione, salvo la facoltà, esercitabile una sola volta dal contribuente, di sottoscrivere un piano di rateazione straordinario per tutte le posizioni con termini di versamento scaduti pagando contestualmente almeno 3 rate di ciascuno dei precedenti piani di rateazione.

9. Il soggetto richiedente la rateazione è considerato inadempiente qualora non versi la prima oppure quando non versi almeno 4 rate, anche non consecutive, per i piani che prevedono più di 12 rate mensili. Per i piani fino a 12 rate mensili il soggetto richiedente la rateazione è considerato inadempiente qualora non versi almeno 2 rate, anche non consecutive.

10. L'importo residuo non versato del piano concesso a soggetto successivamente decaduto dal beneficio della rateazione sarà riscosso coattivamente. Nei casi di cui al comma 8, la garanzia prestata dovrà essere preventivamente escussa.

Gli importi eventualmente versati saranno imputati nel seguente ordine di priorità: - rimborso spese di produzione e notifica dell'atto; - interessi di dilazione; - eventuali sanzioni irrogate con il provvedimento rateizzato;

11. La rateazione è concessa, previa verifica del rispetto dei requisiti di cui ai commi precedenti, con Provvedimento del dirigente responsabile entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

12. Le rate sono determinate nel provvedimento del dirigente responsabile che concede la rateazione e scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

Art. 36 Accertamento

1. La Provincia tramite il Settore competente, attraverso la Polizia Provinciale o i soggetti autorizzati ex art. 1, co.179 della L. n. 296/2006, il Responsabile dell'entrata, nonché gli altri dipendenti della Provincia o del concessionario affidatario a cui è stato conferito apposito potere con provvedimento adottato dal dirigente del Settore competente, provvede alla verifica ed all'accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico abusive mediante notifica ai soggetti tenuti al versamento del Canone apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del co. 792 dell'art.1 della Legge n. 160/2019.

2. L'atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.

3. Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro 10 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.

Art. 37 Riscossione coattiva

1. Le somme non pagate da parte dei contribuenti con riferimenti a titoli esecutivi emessi dall'Ente verranno riscossi coattivamente utilizzando le disposizioni dell'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, in quanto applicabili, o le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lett. gg-quater) e ss., del Dl. n. 70/2011.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dalla Provincia per la rimozione di materiali, manufatti, impianti e mezzi nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art.1 co.792, della legge n.160/2019.

Art. 38 **Interessi**

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di riscossione è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, aggiornato annualmente con apposito Decreto Mef, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Art. 39 **Rimborsi e compensazioni**

1. Le richieste di rimborso, di quanto indebitamente versato, devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.

2. La provincia deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.

3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.

4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

5. Nel caso in cui tra il soggetto occupante e la Provincia sussistano debiti reciproci riferiti esclusivamente al presente canone, è ammessa la compensazione tra gli stessi, secondo quanto stabilito dai commi successivi.

6. Il soggetto occupante può chiedere l'estinzione del proprio debito per la quota corrispondente del suo credito. In sede di liquidazione e controllo degli importi dovuti, il Responsabile del procedimento, qualora riconosca l'esistenza di un credito in capo al debitore, procede a compensare i relativi importi dandone indicazione nei relativi provvedimenti.

7. Il credito nei confronti della Provincia è opponibile in compensazione solo se è liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 1243 C.C., ovvero se è stato riconosciuto e liquidato dall'ufficio competente. La compensazione non opera quando il credito è prescritto, anche se al momento della coesistenza col debito la prescrizione non era maturata.

TITOLO QUARTO DISPOSIZIONI TRASITORIE E FINALI

Art. 40

Violazioni del presente Regolamento

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa di cui all' art. 7-bis D.Lgs. 267/2000.

Art. 41

Concessioni in corso - Regolarizzazioni

1. Le occupazioni esistenti sulle strade statali trasferite al demanio della Provincia e quelle regionali in gestione sono disciplinate dal presente Regolamento.
2. Gli accessi esistenti che, alla data di pubblicazione del presente Regolamento, risultino privi di autorizzazione, possono essere regolarizzati con le modalità ed alle condizioni di cui al presente articolo, ed assoggettate alla disciplina dell'art. 8 del presente Regolamento.
3. Gli accessi possono essere regolarizzati su specifica istanza degli interessati contenente la dichiarazione della data di costruzione/possesso dell'accesso, e sempre che non sussistano le condizioni ostative alla costruzione.
4. E' fatto obbligo di regolarizzare i pagamenti dei canoni, relativi agli anni precedenti, fermo restando l'esercizio del potere di accertamento delle imposte, tasse e canoni degli anni precedenti, con esclusione degli accessi realizzati per civile abitazione e agricoli.

Art. 42

Disposizioni finali e transitorie

1. Per le occupazioni in corso alla data di entrata in vigore della disciplina del "*canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*" di cui all'art.1, comma 816, Legge 160/2019, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data di entrata in vigore e fino alla loro scadenza, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria.